

SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LE FORME DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART.34 – comma 20 DL 179/2012

PREMESSE

L'art.34 - commi 20 e 21 del DL 179/2012, convertito nella Legge 221/2012 dispone quanto segue:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

*21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. **Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.***

La presente relazione viene pertanto redatta allo scopo di adempiere agli obblighi previsti dalle sopraindicate norme, con il duplice obiettivo di:

1. evitare la decadenza dei servizi in essere,
2. individuare ed esplicitare le strategie di medio e lungo periodo che il Comune intende praticare per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, qualora per taluni di essi non fossero già state assunte scelte definitive.

I servizi pubblici considerati a tale scopo sono quelli qualificati come tali dalla normativa e/o dalla giurisprudenza e per i quali è più marcata la connotazione di gestione in esclusiva comunale, tema che nel prosieguo della relazione verrà articolatamente sviscerato.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI ED ATTIVITA' STRUMENTALI

Appare innanzitutto necessario operare la classica distinzione tra servizio pubblico locale ed attività rese a favore dei Comuni (diverse dai servizi pubblici) al fine di collocare i servizi in esame entro una delle due famiglie.

Tra molte, la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9/9/2011 n°5068, Sul criterio distintivo tra concessione di servizi ed attività resa al Comune evidenzia la distinzione come segue: Le concessioni [di servizi], nel quadro del diritto comunitario, si distinguono [dalle attività] non per il titolo provvedimentale ..., né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale ..., ma per il fenomeno di traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato. La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorché le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione [spesso con tariffa a carico degli utenti], mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione, l'operazione rappresenta [un'attività resa al Comune].

LA RILEVANZA ECONOMICA DEL SERVIZIO

Circa il dibattuto tema della rilevanza economica, va innanzitutto evidenziato quanto espresso con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 23/10/2012 n. 5409, la quale sintetizza gli argomenti che hanno animato la pluriennale discussione, articolatasi secondo l'evoluzione della normativa, della giurisprudenza, della dottrina e della prassi.

La distinzione tra [servizi ed] attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione. In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta

dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi). Dunque, la distinzione può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'art. 2082 Cod. civ. e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso). Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica.

... La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore ...

LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO

La tumultuosa evoluzione normativo - giurisprudenziale degli ultimi anni, afferente le forme di gestione dei servizi pubblici locali ed il ciclo dei rifiuti, può essere riassunta come segue:

- con l'art.34, cc.20 e ss DL 179/2012, il legislatore torna ad interessarsi della materia dei servizi, delle attività e delle società pubbliche locali;
- la sentenza Corte Cost. 199/2012 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.4 DL 138/2011, convertito in Legge 148/2011, ed anche delle modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dall'art.9 Legge 183 / 2011, dall'art.25, c.1 DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012, dall'art.53 DL 83/2012;
- il DPR 113/2011 ha abrogato l'art.23bis DL 112/2008 convertito in legge 133/2008, modificato ed integrato dall'art.15 DL 135/2009 convertito in Legge 166/2009, abrogando inoltre il DPR 168/2010, regolamento di attuazione del citato art.23 bis;
- l'art.12, c.1 del DPR 168/2010 ha abrogato l'art.113, cc. 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater DLgs 267/2000;



Ad oggi ed alla luce di quanto sopra descritto, in materia di servizi pubblici locali in generale non sussiste un provvedimento guida a livello nazionale, e non si può che far riferimento ai principi di derivazione comunitaria, cosicché le alternative per l'affidamento dei servizi risultano essere le seguenti:

1. affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art.30 DLgs 163/2006, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (in via generale il TFUE si occupa del tema della concorrenza al Titolo VII [art. 101-109] e della disciplina del mercato unico rispettivamente negli artt. 14, 26 e 27 [*mercato interno*], 28 e 29 [*libera circolazione delle merci*], 45-66 - Titolo IV [*libera circolazione di persone, servizi e capitali*], 114, 115 e 118 [*riavvicinamento delle legislazioni*]);
2. affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore, come da: punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione Interpretativa della Commissione delle Comunità europee 5/2/2008 n. C [2007] 6661 *sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)*; Risoluzione del Parlamento europeo del 18 Maggio 2010 *sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici* (2009/2175(INI)), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31.5.2011; sentenza Corte di Giustizia UE 15.10.2009 C-196/08; sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 03.03.2008, n.1 e parere 18.04.2007, n.456;
3. affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, senza più alcun termine finale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.32, lettera a) DL 138/2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di evidenza pubblica) e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.13 DL 138/2011, che limitava il valore stesso entro i 200.000 euro/anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell'attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci) individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall'art.113, c.5, lettera c) DLgs 267/2000, abrogato dall'art.12, c.1 DPR 168/2010, ma sempre valido quale riferimento.

Per il servizio pubblico di *illuminazione votiva* si rinvia alle specifiche norme di cui al successivo capitolo "C", a tale argomento dedicato.

Considerazioni specifiche saranno pure svolte per i servizi di *refezione scolastica* e di *gestione dell'edilizia residenziale pubblica* (di cui ai seguenti capitoli "D" ed "E").



IL TEMA DEGLI AIUTI ECONOMICI

Per tutti le gestioni sopra citate, si consideri quanto segue in materia di compensazioni economiche (aiuti di Stato), come previsto si debba evidenziare alla luce dell'art.34, c.20 DL 179/2012.

In attuazione del pacchetto della Commissione UE di cui sopra in data 20.11.2012, è stato approvato il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale; quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art.2 (Aiuti "de minimis"): 1. Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. 2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Al di fuori dei limiti di cui sopra, l'orientamento prevalente è quello di considerare aiuto di Stato qualsiasi contributo e/o agevolazione che incida sulla concorrenza e comporti discriminazione tra imprese che operano nello stesso settore, con particolare riferimento alla composizione dell'azionariato, ed il tema risulta assai dibattuto con riguardo alle società miste o totalmente pubbliche.

Per quanto riguarda la concessione di contributi da parte della Regione o altri Enti pubblici agli affidatari attuali e prospettici delle gestioni di servizi prese in considerazione nell'ambito della presente relazione, si rileva come il contesto di riferimento sia totalmente pubblico, in quanto i soggetti interessati sono tutti pubblici.

Ai fini di intendere se, con riferimento ai contributi di cui sopra, si possa parlare di aiuti di Stato, o se si esuli da detta materia, la normativa comunitaria di cui all'art. 107 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) precisa che, ai fini di qualificare una misura o un intervento di uno Stato membro quale aiuto di Stato occorrono almeno quattro condizioni cumulative, che possono così riassumersi:

- trasferimento di risorse pubbliche;
- vantaggio economico selettivo, che conferisca all'impresa beneficiaria un vantaggio economico, a scapito di altri soggetti operanti nello stesso territorio e nello stesso settore;
- distorsione della concorrenza;
- incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, in quanto l'aiuto crei un vantaggio ad un soggetto che esercita una attività economica, operando in un mercato in cui esistono scambi commerciali.

La mancanza anche di uno solo di questi requisiti non rende l'aiuto di Stato incompatibile.

Oltre all'art.107 TFUE, si consideri anche l'art. 106 che lo precede. Quest'ultimo ammette che gli Stati membri possano, senza disapplicare le regole sulla concorrenza, derogare alle medesime, qualora dalle stesse derivi la compromissione dell'interesse generale, ossia dell'interesse della collettività alla tutela di un bene primario, attuandosi dunque un contemperamento tra i principi di concorrenza nel settore dei servizi e di tutela dell'interesse pubblico sempre prevalente.

Come si vedrà a seguire, i servizi in oggetto configurano un monopolio in capo ad un unico soggetto all'interno di un territorio determinato, ed in esso non esiste alcuna concorrenza, in quanto per i clienti finali, ove presenti in quanto pagatori di prezzo o tariffa, nemmeno sussiste la possibilità di scegliere un fornitore del servizio, essendo quest'ultimo individuato in esclusiva dal Comune.

Pertanto, nella fattispecie specifica, i contributi pubblici eventualmente erogati rimangono in ambito pubblico ed in un settore chiaramente escluso da dinamiche di libera concorrenza.

I principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE configurano quanto segue: le distorsioni di concorrenza debbono essere di una certa importanza (non trascurabili) ed essere valutate con specifico e diretto riferimento alle dinamiche della gestione interessata; deve essere presa in considerazione non solo la concorrenza attuale, ma anche quella potenziale, purché la possibilità di un operatore privato di entrare nel mercato sia effettiva e non meramente ipotetica.

Come da punti 68 e 69 della decisione della Commissione Europea n°2003/193/CE del 5 Giugno 2002, si tratta nel concreto di stabilire quanto incidano sugli scambi tra stati membri le eventuali misure e/o agevolazioni, in quanto esse possano danneggiare le imprese straniere partecipanti a gare per concessioni locali in Italia, in quanto le imprese interamente pubbliche o miste, beneficiarie del regime di favore, possano concorrere a prezzi più bassi rispetto ai loro concorrenti nazionali o stranieri.

Le agevolazioni alle imprese affidatarie del servizio operanti nei predetti servizi non dovrebbero configurare un aiuto di Stato, a maggior ragione quando i contributi sono erogati in primis direttamente al Comune, in relazione alle esigenze della collettività, cui la normativa di settore si ispira.

Ai fini del presente atto, ossia con riferimento a ciascun servizio pubblico locale, non si evidenziano erogazioni riconducibili ad aiuti di Stato.

Dal punto di vista della gestione d'esercizio, laddove sia previsto il pagamento di un prezzo o tariffa da parte dell'utente, il tema nemmeno

si pone; ma quand'anche l'affidatario percepisca un corrispettivo dal Comune, il corrispettivo per la gestione del servizio è attinente esclusivamente a quest'ultimo, e non configura certamente aiuto di Stato.

Dal punto di vista del finanziamento degli investimenti, non si rileva l'utilizzo gratuito, da parte degli affidatari dei servizi di cui sopra, di infrastrutture di proprietà pubblica a titolo gratuito (o situazioni analoghe), né enti pubblici erogano contributi a fondo perduto a supporto degli affidatari stessi ad altro titolo (ad esempio, per la realizzazione di impianti, per la sostituzione del parco cespiti o altro).

SERVIZI CONSIDERATI AI FINI DELLA RELAZIONE EX ART.34 – C.20

In considerazione di quanto fin qui argomentato, la presente relazione viene dunque elaborata relativamente allo svolgimento, nel territorio del Comune di Pieve San Giacomo, dei seguenti 5 distinti servizi:

- A) raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento dei rifiuti;
- B) pubblica illuminazione;
- C) illuminazione votiva;
- D) refezione scolastica;
- E) gestione dell'edilizia residenziale pubblica.

A) Raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento dei rifiuti

Per raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti risultano ricorrere le caratteristiche sopra evidenziate perché il ciclo possa ben rientrare nell'alveo dei servizi pubblici, come peraltro stabilito anche dai pareri dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ("AGCM") n°AS705 - AS684 - AS678 - AS612 - AS604 - AS573 - AS570 - AS564 - AS558 - AS544 - AS530 - AS526 - AS562 - AS561 - AS548 - AS594 - AS599 - AS601 - AS620 - AS627 - AS706 - AS708 - AS726 - AS727 - AS728 - AS739 - AS740 - AS742 - AS743;

inoltre, il ciclo dei rifiuti è individuato esplicitamente quale *servizio*, oltre che da previgenti leggi (tra altre, l'art.23bis, c.10 DL 112/2008 nella sua versione originale), dall'art.200, c.1 DLgs 152/2006 (norma nazionale in materia di ambiente).

Si deve quindi innanzi tutto concludere che il ciclo dei rifiuti, quando oggetto di affidamento, deve essere oggetto della relazione ex art.34, c.20 DL 179/2012.

La presente relazione sconta l'attuale situazione di transitorietà, relativamente all'individuazione dell'ente affidante il servizio, in relazione



all'evoluzione normativa di seguito tratteggiata, la quale muove dai provvedimenti più lontani per tentare di meglio inquadrare l'attuale situazione.

In base all'art.198, c.1 DLgs 152/2006 (Competenze dei Comuni), ... Sino all'inizio delle attività del soggetto [gestore individuato] dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 [ora abrogato ex art.12, c.1 DPR 168/2010].

L'Art.200 DLgs 152/2006 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) prevede quanto segue:

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee

guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.

Già il Codice Ambientale (DLgs 152/2006) prevedeva quindi l'individuazione di ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti, ma la Regione Lombardia, con comunicazione della Direzione Generale reti e Servizi prot.17129 del 06.08.2007 *Chiarimento in merito all'organizzazione territoriale di gestione dei rifiuti urbani*, espresse la propria posizione circa la non individuazione degli ambiti multi comunali, giacché la Regione si avvale dell'opzione ex art.200, c.7 DLgs 152/2006 (sopra richiamato) di non individuare gli ambiti, purché il modello adottato rispettasse i principi ispiratori (di concorrenza e liberalizzazione), e così si affermava fossero le previsioni ex LR 26/2003 (come modificata ed integrata dalla LR 18 / 2006 e dalla LR 1/2009), cosicché era il singolo Comune a mantenere il ruolo di ente concedente/affidante, salva la facoltà dei Comuni di associarsi volontariamente ai fini di svolgimento del servizio su base territoriale più ampia.

Si anticipa sin d'ora che la Regione Lombardia non risulta aver modificato la propria visione al riguardo, pur in presenza di ulteriori provvedimenti che obbligano o auspicano l'individuazione degli ambiti



territoriali ottimali, e ciò dà conto della già richiamata transitorietà della presente relazione.

Infatti, il vigente art. 3-bis, c.1 (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) DL 138/2011, introdotto dall'art.25, c.1 DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012 ... prevede quanto segue: A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni ... organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete [per cui si veda il capoverso successivo] di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 Giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio - economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 Maggio 2012 previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'art.30 del testo unico degli enti locali di cui al DLgs 18 Agosto 2000, n°267. Fermo restando il primo periodo di cui al presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in sede di attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, ai sensi delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quella del presente comma. ...

La Regione Lombardia non si è espressa entro il 30.06.2012, pur a fronte della proposta, tra altre, dei Comuni del Cremonese (come da comunicazioni del Comune di Cremona, quale capofila, in date 31.05.2012 e 13.06.2013, e come da deliberazione del Consiglio Comunale di Pieve San Giacomo n° 22 del 19.06.2012), pur essendo ciò previsto dal già citato art.3bis, c.1 DL 138/2011.

Sempre in base a quest'ultima norma, nonostante sia decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, [non ha ad oggi] esercita[to] i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio ...

Si consideri inoltre l'art.25, c.4 DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012, per cui *Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'art.202 DLgs 3 Aprile 2006, n.152*



[di nuovo, a livello d'ambito], e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.

L'impostazione obbligatoria per ambiti nel ciclo dei rifiuti era prevista anche dall'ora incostituzionale (ex sentenza Corte Cost. 199/2012 di cui al prosieguo) art.4, c.35bis DL 138 / 2011 (comma introdotto dall'art.53 DL 83/2012), il quale prevedeva che ... *le procedure ... per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.*

Ma la gestione obbligatoria per ambiti sovracomunali è ancora una volta ribadita dal recente e vigente art.34, c.23 DL 179/2012 recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito in Legge 221/2012 (in base al quale viene coerentemente ripristinato quanto all'abrogato c.35bis di cui sopra): *Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani [esplicitamente richiamati], di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.*

Al riguardo, la scheda di lettura della Camera dei Deputati n°737 del 06.12.2012, a commento della norma parla di *una riserva esclusiva di funzioni per gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.*

Si ribadisce quindi l'attesa relativa alle determinazioni della Regione Lombardia, la quale dovrebbe individuare gli ambiti in ossequio all'art.34, c.23 DL 179/2012; ma non si può nel contempo non sottolineare anche la competenza delle Regioni in materia di servizi pubblici locali ex art.117 Cost. nonché, specificamente per la Regione Lombardia, una posizione contraria all'organizzazione del ciclo dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, ancorché ormai remota, e precedente alle nuove vigenti norme (tra queste, il già citato art.34, c.23 DL 179/2012).



Con riferimento agli obblighi di servizio pubblico ed universale in tema di ciclo dei rifiuti, ed al relativo tema dell'esclusiva, si consideri quanto segue.

Gli obblighi in questione, richiamati esplicitamente dall'art.34, c.20 DL 179/2012 sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico - sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Risulta opportuno evidenziare come da una parte sia la stessa normativa ad imporre l'obbligatorio svolgimento del servizio di igiene ambientale, e dall'altra come non trovi applicazione l'opzione di concorrenza totale nel mercato di cui alla verifica antitrust ex art.4, cc. da 1 a 4 DL 138/2011, incostituzionale, ma pur sempre di riferimento in termini di valutazione tra l'alternativa della concorrenza totale nel mercato, rispetto all'approccio con attribuzione di esclusiva ad un unico affidatario.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti, il già sopra riportato art.200 DLgs 152/2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio, a cura dell'ente d'ambito.

Del resto, sempre in ottica obbligatoria, in base allo stesso art.198, cc.2 e ss. DLgs 152/2006 già sopra richiamato (Competenze dei Comuni):

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ..., stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;*
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani*

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.



4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l'art.59, c.2 DLgs 507/1993. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n°915 (peraltro abrogato ex DLgs 152/2006), previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopra menzionate.

La conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti deve essere gestito in esclusiva (evidenziandosi un ente pubblico affidante, ed un affidatario unico per territorio e periodo di tempo) e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni medio - piccole, può derivare dalle considerazioni che seguono.

Il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del servizio (raccolta; spazzamento stradale; smaltimento finale; altri segmenti).

Quanto alla raccolta dei rifiuti, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile.

Più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono (facilmente) risolvibili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi - gestore che richiederebbe un non facile coordinamento.

Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente finale, la sentenza Corte Costituzionale 239/2009 ha ritenuto, diversamente dalla prassi sino a quel punto adottata, che la tariffa di igiene ambientale ex art.49 DLgs 22/1997 ed ex DLgs 152/2006 nelle varianti possibili (c.d. "tia 1", "tia 2", "tia 3")



fosse nella maggior parte delle applicazioni da considerarsi un tributo e non una tariffa commerciale ex artt. 3 e 4 DPR 633/1972.

Dopo una serie di prese di posizione ondivaghe da parte dei diversi soggetti chiamati ad esprimersi a vario titolo (Agenzie delle Entrate a mezzo di circolari, commissioni tributarie, Corte di Cassazione), con soluzioni adottate nella prassi e suggerite dalla dottrina le quali non potevano che tener conto della precarietà del quadro di riferimento, solo con la sentenza della Corte di Cassazione 15.02.2012, n.3294 si è ribadita in via pressoché definitiva la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale.

La questione di cui sopra dovrebbe essere superata dall'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti nell'ambito della Legge di Stabilità 2014, il quale prenderà il posto della TARES ex DL 201/2011 e successivi provvedimenti correlati, della tassa rifiuti ex DLgs 507/1993 e della tariffa di igiene ambientale nelle sue diverse versioni.

Pertanto, non risulta quindi nemmeno sussistere uno strumento che possa legittimamente correlare, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica della concorrenza del mercato; il transito della remunerazione del gestore in concorrenza totale per l'erogazione di un corrispettivo comunale e/o pure per una tariffa diretta agli utenti pare di fatto essere di impossibile attuazione.

Quanto allo spazzamento stradale, si tratta in tutta evidenza di un segmento per il quale l'esclusiva (unico operatore per Comune per periodo di tempo determinato) non può che essere mantenuta; si tratta infatti di accedere al suolo pubblico per effettuare operazioni di pulizia, e solo l'ente proprietario del suolo può ordinatamente definire quale sia l'(unico) affidatario che si occupi del segmento specifico; la concorrenza nel mercato non appare nemmeno concepibile.

Quanto agli altri possibili segmenti del ciclo dei rifiuti, come anche da parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 16 Maggio 2012, n°AS940, relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale del Comune di Torino (AS940), a fronte della delibera di Giunta dello stesso Comune (17.04.2012, n°ord.78 2012 01917/064), quanto segue è da considerarsi già liberalizzato (con le precisazioni di cui alla citata delibera): selezione/trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi; trattamento dei rifiuti pericolosi prodotti da aziende; noleggio di attrezzature di raccolta e trasporto rifiuti; bonifiche di manufatti contenenti amianto; rimozione di graffiti da superfici orizzontali e verticali; analisi di laboratorio limitatamente alla composizione del rifiuto; studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori; raccolta e demolizione di carcasse di auto; rimozione, radiazione e rottamazione di autoveicoli; pronto intervento discariche abusive; derattizzazione e disinfestazione; asporto



rifiuti in ossequio ad ordinanza di sgombero; posizionamento e pulizia di servizi igienici.

In esito alle considerazioni di cui sopra, pare potersi concludere che il ciclo dei rifiuti si caratterizzi per obblighi allo svolgimento del servizio, e ciò in forma di esclusiva da parte di un ente affidante ad un solo affidatario per territorio e periodo di tempo; poiché gli ambiti non sono stati ancora individuati dalla Regione Lombardia, l'ente competente all'affidamento del servizio ed allo svolgimento della presente relazione è il Comune.

IL SERVIZIO A PIEVE SAN GIACOMO

La gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale è **ad oggi svolta da parte di Casalasca Servizi** con sede legale in Casalmaggiore (Cremona) in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 dell'11.03.2008, con la quale si approvavano lo statuto ed il contratto di servizio (sottoscritto in data 22.06.2009, con scadenza 31.12.2025), nonché si acquistavano azioni della società stessa.

Casalasca Servizi è riconducibile al modello di società mista già sopra richiamato, come anche da determina del R.U.P. [della società, in data 16.07.2008, prot.138] in merito a procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di un socio in (questa) società' mista.

In particolare, il Comune di Pieve San Giacomo, convenzionato ai sensi dell'art. 30 DLgs 267/2000 con i Comuni del Circondario Cremonese (di seguito Ci.Cre) per la gestione associata delle procedure di affidamento e di gestione del contratto del servizio di raccolta e smaltimento RSU e RSAU, ha partecipato al capitale sociale della Casalasca Servizi, acquistando n°5 azioni ordinarie aventi diritto di voto, su un totale di n°10.000 azioni.

Il contratto di servizio è sottoscritto da parte del Comune di Castelveverde delegato nella qualità di capo-convenzione.

B) Pubblica illuminazione

La pubblica illuminazione è definita servizio pubblico locale in relazione alla definizione che della stessa dà il Decreto Ministero dell'Interno 28.05.1993 (Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle province e delle comunità montane), e tenendo conto alla giurisprudenza corrente (TAR Lombardia – Sez. Milano, 9 Gennaio 2007, n.4; TAR Lombardia, Sez. Brescia, 27 Dicembre 2007 n. 1373; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 Dicembre 2006 n°7369).

La competenza relativa al servizio è quindi in tutta evidenza del Comune e, nonostante la pubblica illuminazione si caratterizzi per l'assenza di un'utenza diffusa pagatrice di prezzi/tariffe (fatti salvi gli sviluppi in materia di nuovi tributi comunali, come anche da Legge di Stabilità 2014), ossia in relazione al fatto che la remunerazione è costituita da un corrispettivo erogato dal Comune, per essa deve essere sviluppata la relazione ex art.34, c.20 DL 179/2012.

Non sussistono dubbi pure circa la gestione in esclusiva; l'acquisto dell'energia elettrica non può che avvenire da uno ed un solo fornitore per periodo di tempo (al momento, CONSIP); l'esercizio e la manutenzione dei punti luce esistenti non può che avvenire a mezzo di un unico soggetto che, individuato dal Comune, operi sul patrimonio pubblico dell'illuminazione; i nuovi lavori ed investimenti parimenti non possono che essere svolti da uno ed un solo operatore per unità di tempo; del resto, la caratteristica operativa della pubblica illuminazione avvicina la stessa ad un'attività strumentale, essendo prevalentemente un insieme di operazioni svolte su beni patrimoniali, e non direttamente a favore di utenti finali (fermo che la cittadinanza beneficia del risultato finale in termini di comodità negli spostamenti serali e notturni, sicurezza ed estetica cittadina).

IL SERVIZIO A PIEVE SAN GIACOMO

La proprietà delle infrastrutture della pubblica illuminazione è in gran parte in capo ad ENEL Sole SpA, la quale svolge il servizio in forza della convenzione del 03.12.1974.

Il Comune, compatibilmente con i vincoli dettati dal Patto di Stabilità, procederà a sviluppare ed attuare un percorso volto all'acquisizione della rete di pubblica illuminazione da ENEL Sole SpA e ad aderire successivamente a convenzione CONSIP ex art.26 Legge 488/1999 e artt.58 Legge 388/2000, o in alternativa ad intraprendere un percorso volto a determinare l'inventario ed il valore delle infrastrutture della pubblica illuminazione che il futuro aggiudicatario di una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio dovrà farsi carico di acquistare.

I percorsi di cui sopra potranno essere attuati anche in convenzione ex art.30 DLgs 267/2000 con altri Comuni.

Il Consiglio Comunale tornerà a deliberare in materia entro il 30.09.2014.

C) Illuminazione votiva

*L'art.34, c.26 DL 179/2012, convertito in Legge 221 / 2012, prevede che
Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva,
all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983,*

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n°163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.

La norma di cui sopra è innanzitutto rilevante in quanto l'illuminazione votiva è qualificata come servizio pubblico locale come, tra l'altro, hanno ribadito le sentenze TAR Toscana 1430/2009 e TAR Puglia 2103/2007.

Quanto al richiamo effettuato dalla norma di cui sopra al DLgs 163/2006 (Codice Appalti), giova ai presenti fini l'osservazione dell'art.30, c.3 (*La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi*), nonché dell'art.125, c.11, come modificato dall'art. 4, c.2, lettera m-bis), Legge 106/2011 (*Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino [ad euro 200.000], l'affidamento ...o avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto ...*).

In sintesi, solo per il servizio di illuminazione votiva vige un obbligo di procedura di selezione tra più contraenti per l'individuazione del concessionario quando il valore annuale del contratto sia superiore ad euro 40.000, mentre è possibile l'affidamento diretto per valori contrattuali inferiori; per questi ultimi valori minimi appare ragionevole che il servizio possa essere svolto, in luogo del possibile affidamento diretto, anche a mezzo di gestione in economia comunale (con mezzi e risorse umane proprie del Comune).

La competenza relativa al servizio è in tutta evidenza in capo al Comune, in quanto proprietario delle infrastrutture cimiteriali in genere, sulle quali si innesta l'illuminazione votiva; diversamente dall'illuminazione pubblica, il servizio si caratterizza per la sussistenza di un'utenza (titolare del contratto di illuminazione votiva) pagatrice di una tariffa per la fruizione del servizio stesso.



Come per l'illuminazione pubblica non sussistono dubbi circa la gestione in esclusiva dell'illuminazione votiva; l'acquisto dell'energia elettrica non può che avvenire da uno ed un solo fornitore per periodo di tempo; l'esercizio e la manutenzione dei punti luce esistenti non può che avvenire a mezzo di un unico soggetto individuato dal Comune; i nuovi lavori ed investimenti parimenti non possono che essere svolti da uno ed un solo operatore per unità di tempo; come per la pubblica illuminazione, anche l'illuminazione votiva si configura quale insieme di operazioni svolte su beni patrimoniali, ai quali non può che accedere un soggetto, per periodo di tempo, individuato dal Comune.

IL SERVIZIO A PIEVE SAN GIACOMO

Il Comune di Pieve San Giacomo svolge il servizio di illuminazione votiva in economia comunale, in coerenza con quanto sopra esposto.

D) Refezione scolastica

Il servizio di mensa scolastica non è istituito dal Comune in base ad obblighi di legge, come chiarito tra l'altro dalla deliberazione n°80/2011/PAR della Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti, ma è istituito a fronte di obiettive ed ineludibili esigenze della popolazione.

Si tratta di un servizio a domanda individuale, vale a dire di un servizio che i comuni non sono tenuti a fornire obbligatoriamente ma in forma facoltativa in quanto rientrante in quelle attività gestite direttamente dall'ente locale, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Le categorie dei servizi pubblici in discorso sono state individuate, ai sensi dell'art.6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n°55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n°131, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983. Per tali categorie di servizi è previsto l'obbligo di una percentuale minima di copertura dei costi e, per essi, gli enti locali hanno l'obbligo di richiedere agli utenti la contribuzione, anche a carattere non generalizzata.

L'esame delle categorie individuate dal predetto decreto ministeriale pone in evidenza che il servizio di mensa sia ricompreso e pertanto soggetto alle condizioni dello stesso.



Peraltro, ai sensi dell'art.4 Legge Regione Lombardia 20 Marzo 1980, n°31, i servizi relativi alle mense scolastiche devono essere realizzati in modo da favorire il tempo pieno nelle scuole dell'obbligo, agevolare la frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare.

In base alla sentenza Consiglio di Stato n°6529/2010, la refezione scolastica può peraltro essere qualificata come servizio pubblico locale.

Circa quest'ultimo, trattandosi della disponibilità di un patrimonio immobiliare, materiale ed immateriale del Comune, detto patrimonio viene messo a disposizione ed il servizio in sé viene svolto nel rispetto della normativa pubblicistica in materia di servizi ed appalti.

IL SERVIZIO A PIEVE SAN GIACOMO

Il Comune di Pieve San Giacomo svolge il servizio in economia comunale; con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 26/1/2011 n. 552, si è affermato che *nessuna norma ... obbliga i Comuni ad affidare all'esterno determinati [i] servizi ... che, notoriamente, gran parte dei comuni italiani gestiscono direttamente, senza appaltarli a privati, ove preferiscano amministrarli in via diretta e magari in economia.*

E) Gestione dell'edilizia residenziale pubblica

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nella propria relazione [del 22.07.2009] ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2005/842/CE della Commissione Europea del 28 Novembre 2005 inserisce (capo II, pagg.17-27) l'edilizia residenziale pubblica tra i servizi di interesse economico generale.

Gli edifici in edilizia residenziale pubblica in Comune di Castelveverde sono di proprietà del Comune, cosicché il Comune non può che qualificarsi come ente concedente; la gestione non può che essere in esclusiva, in quanto gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed ordinaria, amministrazione e gestione di esercizio, i rapporti anche economici con gli affittuari non possono che essere svolti e tenuti da uno ed un solo soggetto, che interviene sul patrimonio pubblico.

IL SERVIZIO A PIEVE SAN GIACOMO

Come da deliberazione di Giunta Comunale n°40 del 14.06.2011, **il Comune si avvale - sino al 31.12.2014 - di ALER Cremona, con cui è stata sottoscritta apposita convenzione per la gestione del servizio,** in forza di quanto segue:



- ... la Legge Regionale n°1/2000 all'art. 3, comma 42, lettera d), prevede che la Regione assicuri la possibilità di gestione unificata del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, previo accordo con i Comuni proprietari di alloggi, tramite le Aler;
- ... la legge Regionale n°30/2006 istitutiva del Sistema Regionale prevede la possibilità di stipulare tra gli Enti coinvolti nel settore dell'E.R.P. apposite Convenzioni per regolare rapporti e modalità di erogazione dei servizi;
- ... la Legge Regionale 4 dicembre 2009, n°27 - Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica - prevede esplicitamente all'art. 12, comma 1, lettera b) la possibilità che le Aziende siano delegate a gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di altri enti pubblici favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza;
- ... l'Aler di Cremona, pertanto, è l'ente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione del patrimonio pubblico di edilizia residenziale per la provincia di Cremona;
- ...che la collaborazione tra Enti pubblici contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al contenimento e razionalizzazione della spesa.

SERVIZI LOCALI s.a.s.
dott. Gianpietro Belloni



Milano/Pieve San Giacomo, 9 dicembre 2013

La presente relazione è stata stesa, a seguito di apposito incarico ricevuto per prestazione di servizi, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per le forme di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che la Giunta Comunale ha dato indicazione di proporre al Consiglio Comunale.

